TRIBUNALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Tel. 075 – 5405633 – 709 – fax 075 – 5723589

Perugia 26.11.2007

Generalstaatsanwalt
Koblenz
Josef- Gorres-Platz 5-7
56068 Koblenz

Estradizione del cittadino ivoriano Rudy Hermann Guede dalla Germania all'Italia .

Vostra richiesta del 23 novembre 2007

Egregio Procuratore Generale Kruse

Mi spiace per l'increscioso equivoco sorto da una mia errata interpretazione dell'Accordo Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 riguardante il mandato di arresto europeo e il procedimento di consegna tra gli Stati membri in particolare per quanto attiene la disposizione di cui all'art. 5 punto 2 del predetto Accordo quadro , norma recepita anche dal nostro ordinamento giuridico dall'art.19 della Legge n. 69 del 22 aprile 2005.

Con la presente intendo quindi ritornare sull'argomento per spiegare che in Italia è previsto in ogni momento un riesame formale della ulteriore esecuzione di una pena all'ergastolo ,eventualmente da infliggere, con il rispetto pieno della garanzia prevista dal citato art. 5 dell'Accordo quadro.

In primo luogo il codice penale prevede gli **istituti dell'indulto e della grazia** concedibili in ogni tempo che hanno l'effetto di estingure qualsiasi pena , anche quella

dell'ergastolo ; tali cause di estinzione della pena operano di diritto nel momento in cui intervengono senza necessità di alcuna richiesta di parte (artt. 174 e 184 codice penale). Questi istituti rientrano tra le misure di clemenza alle quali la persona ha diritto sulla base di una legge dello Stato o della prassi e non sono vincolate né agli anni di detenzione già scontati né ad altre particolari condizioni.

Il nostro ordinamento giuridico prevede ,inoltre, meccanismi di revisione , anche d'ufficio, della pena che consentono anche alle persone condannate all'ergastolo di non restare detenuti in carcere per tutta la durata della loro vita .

Questi meccanismi sono basati sul disposto dell'art. 27 della Costituzione il quale prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato .

In applicazione di questo principio generale l'art. 13 dell'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975 n. 354) stabilisce che "il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto" e l'art. 1 del regolamento attuativo (DPR 30 giugno 2000 n. 230) chiarisce che "il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani , culturali e professionali".

Questo è ,quindi, il quadro di riferimento nell'ambito del quale devono essere collocati tutti quei meccanismi di revisione della pena , anche della pena dell'ergastolo, previsti nel nostro ordinamento giuridico che qui di seguito si elencano :

1 l'art. 30 dell'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975 n. 354) prevede che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente o per eventi familiari di particolare gravità anche a coloro che sono stati condannati all'ergastolo possono essere concessi , su richiesta, **permessi** per recarsi a far visita alla propria

famiglia ; tali permessi hanno la durata massima di cinque giorni oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo dove il detenuto deve recarsi (art. 64 del regolamento attuativo DPR 30 giugno 2000 n. 230);

2 l'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975 n. 354) prevede che ai condannati all'ergastolo, che hanno espiato almeno 10 anni e che hanno tenuto regolare condotta , ovverosia hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle eventuali attività lavorative e culturali, il magistrato di sorveglianza sentito il direttore dell'istituto può concedere **permessi premi** della durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi , culturali o di lavoro; la durata di tali permessi non può superare i 45 giorni per ciascun anno di espiazione;

3 l'art. 48 dell'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975 n. 354) prevede il regime di **semilibertà** che consiste nella concessione al condannato all'ergastolo che ha espiato almeno 20 anni di pena di trascorrere parte della giornata fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al suo reinserimento sociale ; le persone ammesse a tale rgime sono collocate in sezioni autonome degli istituti di pena e indossano abiti civili ;

4 l'art. 176 codice penale prevede che i condannati all'ergastolo possono essere ammessi alla **liberazione condizionale** quando hanno scontato almeno 26 anni di pena , compresi i periodi dei permessi premio e la parte di pena scontata in semilibertà ; il successivo art. 177 codice penale prevede che decorsi cinque anni dal provvedimento di liberazione condizionale la pena rimane estinta;

5 l'art. 54 dell'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975 n. 354) riguardante la **liberazione anticipata** , prevede che al condannato anche all'ergastolo è concessa ,

al fine di un suo più efficace reinserimento nella società ,una detrazione di pena pari a quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata .

Tale ultima norma permette di ridurre il limite di 10 anni ai fini della concessione dei permessi premio, di 20 anni ai fini dell'accesso al regime della semilibertà ed inoltre il limite dei 26 anni ai fini della concessione della liberazione condizionale consentendo una detrazione di pena di quarantacinque giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata qualora la persona abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione .

Da ultimo è opportuno evidenziare che effettivamente , anche in caso di eventuale riconoscimento di responsabilità di Rudy Hermann per l'omicidio di Meredith Kercher, la sua condanna all'ergastolo è meramente astratta dal momento che il codice di procedura italiano prevede il rito abbreviato , su richiesta dell'imputato, che consente di sostituire all'ergastolo la pena della reclusione di anni 30 (art. 442 del codice di procedura penale).

Voglio precisare che la mia richiesta riguardante notizie sugli eventuali tempi di rientro in Italia di Rudy Hermann non voleva assolutamente interferire con la Vostra procedura di estradizione ma era solo diretta ad avere informazioni proprio sulla stessa al fine di potermi rendere conto sul prosieguo del procedimento penale riguardante l'omicidio di Meredith Kercher e sul compimento di attività processuali che richiedono il pieno contraddittorio tra le parti e quindi la presenza in udienza del predetto Rudy Hermann Guede .

Per quanto attiene la documentazione allegata alla mia nota del 22 novembre intendo precisare che la stessa non ha ad oggetto la richiesta di una perizia medica su Rudy Hermann Guede ma riguarda l'instaurazione presso il Tribunale di Perugia di un procedimento che deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti e che consiste

nell'effettuazione di una perizia, con la nomina di consulenti nominati da questo Giudice e da tutte le altre parti (Pubblico Ministero e difese) , sul cadavere di Meredith Kercher al fine di accertare l'ora della morte nonchè le cause e le circostanze della stessa (articolo 392 codice di procedura penale)

L'intento di questa autorità giudiziaria era pertanto solo quello di permettere la notifica del provvedimento che dispone detto procedimento a Rudy Hermann Guede, indagato in Italia proprio per l'omicidio di Meredith Kercher .

Si rivolge pertanto alla Signoria Vostra Illustrissima richiesta di notifica dei suddetti atti all'indagato Rudy Hermann Guede affinché lo stesso venga a conoscenza del procedimento sopra indicato , se ciò è possibile in base alle Vostre disposizioni normative.

In riferimento ai colloqui di Rudy Hermann Guede con i propri difensori e familiari , le cui determinazioni sono ovviamente di Vostra esclusiva competenza, questo giudice non ha assolutamente alcuna obiezione da fare rimettendosi alle Vostre valutazioni.

Sperando di aver chiarito le mie precedenti imprecisioni , ringrazio per la Vostra disponibilità e collaborazione .

Distinti saluti .

Il Giudice

Dr.ssa Claudia Matteini

Claudia Matteini